



Guerrino Crielesi
Consigliere Comune di Vicovaro RM
Capogruppo "MoVimento 5 Stelle"
PEC: guerrino.crielesi@pec.it

Vicovaro, 11 gennaio 2021

Al **Capogruppo di "Vicovaro Civica"**
Avv. Nello CRIELESÌ

Al **Capogruppo di "Vicovaro 2.0"**
Gen. D. (ris.E.I.) Mauro SCACCIA

e p.c. Ai **Cittadini di Vicovaro e tutti gli interessati**
Vicovaro5Stelle.it

RIF.: Legge n. 147 del 27.12.2013

OGGETTO: Lettera aperta ai Gruppi di Minoranza Vicovaro Civica e Vicovaro 2.0.

Gentili Signore e Signori,

dando seguito all'accesa discussione sviluppatasi sui *social network* e non, prendendo atto delle Vostre esplicite esortazioni alla cittadinanza vicovarese a procedere celermente con richieste di rimborso per la TARI in riferimento agli anni precedenti al 2020, vorrei condividere con Voi quanto da me riscontrato nell'analisi degli avvisi di pagamento TARI, che sono stati posti alla mia attenzione da concittadini spaventati e legittimamente contrariati per quanto accaduto.

Circa l'errata applicazione della parte variabile della tariffa anche alle pertinenze delle utenze domestiche, già riconosciuta e discussa in Consiglio comunale per quanto concerne il ruolo 2020, la stessa non può sussistere per gli anni precedenti in virtù del diverso metodo di calcolo adottato dal Comune di Vicovaro negli anni dal 2014 al 2019.

La presente lettera ha il duplice obiettivo di chiarire nel dettaglio, da un lato, le motivazioni alla base dell'inapplicabilità di quanto da Voi esposto circa gli anni precedenti al 2020 e di aprire, dall'altro, una discussione aperta e costruttiva sull'argomento che poggia su basi oggettive, con lo scopo di ricostruire i criteri di determinazione del ruolo TARI degli anni precedenti.

Ho rilevato, altresì, almeno negli avvisi di pagamento che ho avuto modo di esaminare, un'errata applicazione della norma anche in riferimento al computo della superficie imponibile ai fini TARI, che mi accingo ad esporre nel dettaglio, unitamente a quanto innanzi esposto, nei paragrafi di cui *infra*. Per dovere di trasparenza e nell'esclusivo interesse dei cittadini.

I. La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1DF/2017.¹

La Circolare in questione, emanata a seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dal MoVimento 5 Stelle,² fa riferimento al cosiddetto "metodo normalizzato" (ex. art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), quello attuato dal Comune di Vicovaro per il ruolo TARI del 2020. Il testo della Circolare è piuttosto chiaro e riporta quanto segue:

“ L'art. 1, **comma 651**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che «Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158». In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. ”

Pag. 1, cpv. IV-V.

Il Comune di Vicovaro, dall'introduzione della TARI (2014) al 2019, ha adottato un metodo alternativo per la tariffazione TARI, il cosiddetto "metodo a parametri variabili", ai sensi dell'art. 1, **comma 652**, della summenzionata Legge.

Lo stesso Ministero, infatti, proprio in risposta all'esposto presentato dal Sig. F.S.F., chiarisce:³

“ La deliberazione n. 13 del 2017 [e così quelle dal 2014 al 2019] è stata adottata dal Comune in indirizzo espressamente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, **comma 652**, della legge n. 147 del 2013, **ond'è che alla stessa non è, per definizione, applicabile il D.P.R. n. 158 del 1999, di cui l'esponente lamenta la violazione e al quale si riferiscono le indicazioni fornite con la citata Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017.** ”

Pag. 2, cpv. I.

La nota continua richiamando la Legge ed evidenziando le differenze tra i due metodi di calcolo:

“ In virtù di detto **comma 652**, infatti, il Comune – **in alternativa all'utilizzo dei criteri determinati con il D.P.R. in questione, ai quali fa riferimento il precedente comma 651** – «può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti». Tale metodo alternativo di determinazione delle tariffe della TARI deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 652, **"moltiplicando"**, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, **"il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata**, previsto per l'anno successivo, **per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"**. **Chiarito, dunque, che, nella fattispecie in esame, non viene in considerazione l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [...]** ”

Pag. 2, cpv. II-III.

Chiarito dunque che il calcolo del ruolo TARI e delle rispettive tariffe, sulla base del su richiamato **comma 652**, nulla ha a che vedere sia con il D.P.R. n. 158/1999 sia con la Circolare del MEF in questione, il presupposto di ricorrere contro l'Ente comunale sulla base di quanto riportato nella Circolare decade. Analizzando nel dettaglio si può comprendere il perché.

¹CIRCOLARE del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 novembre 2017, n. 1/DF (Prot. 41836/2017).

²CAMERA DEI DEPUTATI, Interrogazione a risposta scritta 4/14620 - <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/14620&ramo=C&leg=17>.

³NOTA del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 8182 del 14.11.2019.

II. Due sistemi di calcolo concettualmente differenti.

Per chiarire il discorso è opportuno fare riferimento alla ratio che sta dietro all'applicazione dei due diversi metodi di cui ai commi 651 e 652, dell'art. 1, Legge n. 147/2013.

■ **Comma 651 – Metodo Normalizzato.** Con tale metodo, regolato interamente dal D.P.R. n. 158/1999, la TARI si compone di una “parte fissa” e di una “parte variabile”. Per le utenze domestiche la parte fissa si applica sulla base del numero degli occupanti e viene moltiplicata per la superficie tassabile (il metodo di calcolo verrà esaminato più avanti). La parte variabile invece segue una logica completamente diversa e prevede un importo *una tantum*, in valore assoluto, basato sulla dimensione del nucleo familiare e applicabile una volta sola per ciascun nucleo. Il Ministero ha ribadito, con la Circolare 1-DF/2017, che indipendentemente dal numero di fabbricati condotti, la parte variabile si paga soltanto una volta. Questo è il metodo che il Comune di Vicovaro ha adottato solamente per l'anno 2020.

■ **Comma 652 – Metodo a Parametri Variabili.** Parimenti al metodo normalizzato, anche nel metodo a parametri variabili la tariffa si compone di una parte fissa e una variabile, ma segue una logica differente in quanto non vincolata ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. Sia la parte fissa che quella variabile vengono determinate come parametro da moltiplicare per la superficie imponibile dell'utenza e non è prevista alcuna quota *una tantum* in valore assoluto basata sulla dimensione del nucleo familiare da aggiungere al computo della tariffa (come avviene per il metodo normalizzato).

Il fatto che la parte fissa e quella variabile siano parametrizzate sulla base del numero degli occupanti dell'utenza e moltiplicate per la superficie imponibile della stessa, è una diretta conseguenza del principio “chi inquina paga”: si suppone infatti, in assenza di una tariffa puntuale, che in media un'utenza con 5 occupanti produca più rifiuti di un'utenza con due occupanti. Questo è uno degli aspetti che è stato contestato all'Amministrazione a causa dell'applicazione scorretta del vecchio regime tariffario, che andava nella direzione inversa. La condizione per applicare questo metodo è che vi siano le ragioni tecniche chiare e idonee a giustificare i coefficienti adottati, qualora dovessero discostarsi da quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999, e proprio l'assenza di un quadro chiaro e trasparente sul sistema di calcolo dei coefficienti, unitamente all'appiattimento della tariffa, mi ha portato a formulare l'eccezione di legittimità nel Consiglio comunale del 7 maggio 2020.⁴

Questo è il metodo che il Comune di Vicovaro ha adottato per gli anni 2014–2019.

La base concettuale differente dei due metodi di calcolo rende inapplicabile quanto riportato sulla Circolare del MEF, che infatti chiarisce esplicitamente l'ambito di applicazione, ovvero il comma 651 e non il comma 652.

Allo scopo di chiarire meglio la questione, descriverò di seguito un esempio casuale inerente a un'abitazione di 100 m² (incluse le mura), una cantina pertinenziale di 20 m² (non collegata all'abitazione), due balconi di proprietà con superficie totale di 20 m² (collegati all'abitazione), una terrazza a livello di proprietà 60 m² (non collegata all'abitazione) e un garage pertinenziale

⁴ ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 8 aprile 2020, n. 9 (Prot. n. 3523 del 08.05.2020).

di 40 m² (collegato all'abitazione). Tenendo conto delle disposizioni in vigore,⁵ l'Agenzia delle Entrate indica ai Comuni la superficie catastale dell'abitazione principale (112 m²) e il dato al netto delle superfici scoperte (100 m²), considerando a parte le pertinenze (cantina, garage, ecc.) in quanto di categoria differente e dotate di apposita planimetria.

Sulla visura catastale i dati, relativi all'esempio, saranno indicati nel modo seguente:

Tabella 1: Esempio di visura catastale di un immobile residenziale con relative pertinenze.

Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale
01	001	1	A/2	3	5 vani	Totale: 112 m ² ; escluse aree scoperte: 100 m ²
01	001	2	C/2	2	17 m ²	Totale: 20 m ²
01	001	3	C/6	3	36 m ²	Totale: 40 m ²

Applicando il metodo normalizzato in modo scorretto, ovvero applicando la parte variabile anche alle pertinenze (come è avvenuto con la TARI 2020), avremo il seguente prospetto in bolletta, tenendo conto di un nucleo di 4 persone e del criterio per il calcolo della superficie adottato dal Comune di Vicovaro (che presenta delle criticità che verranno espone più avanti):

- parte fissa: **1,592174** (valore unitario da moltiplicare per la superficie imponibile);
- parte variabile: **179,434761** (valore assoluto da aggiungere una sola volta alla parte fissa);
- formula: **(parte fissa · superficie imponibile) + parte variabile.**

Tabella 2: Metodo normalizzato TARI **scorretto** adottato dal Comune di Vicovaro (2020).

Descrizione tipo di utenza	Quantità (m ²)	T _{fix} (€)	T _{var} (€)	% _{app}	Totale
Abitazione Mq 90 – Comp.4Tariffa	90	1,592174	179,434761		322,73
Addizionale provinciale	322,73			5,00	16,14
Cantina Mq 17 – Comp.4Tariffa	17	1,592174	179,434761		206,50
Addizionale provinciale	27,07			5,00	10,32
Garage Mq 36 – Comp.4Tariffa	36	1,592174	179,434761		236,75
Addizionale provinciale	57,32			5,00	11,84
Arrotondamento					-0,28
TOTALE Euro					804 €

L'applicazione ripetuta della parte variabile, una parte decisamente consistente, è chiaramente scorretta e causa l'aumento vertiginoso dell'importo della TARI. Essendo la parte variabile del metodo normalizzato elaborata sulla base del nucleo familiare in valore assoluto, ovvero che non va moltiplicato per la superficie, va sommato una sola volta per l'intera utenza domestica.

⁵ AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del Direttore n. 39724 del 29.03.2013.

Questo è l'abuso macroscopico affrontato con l'interrogazione parlamentare richiamata nonché oggetto della Circolare del MEF, al netto del quale i calcoli del nostro esempio diventano:

Tabella 3: Metodo normalizzato TARI “**corretto**” adottato dal Comune di Vicovaro (2020).

Descrizione tipo di utenza	Quantità (m ²)	T _{fix} (€)	T _{var} (€)	% _{app}	Totale
Abitazione Mq 90 – Comp.4Tariffa	90	1,592174	179,434761		322,73
Addizionale provinciale	322,73			5,00	16,14
Cantina Mq 17 – Comp.4Tariffa	17	1,592174	–		27,07
Addizionale provinciale	27,07			5,00	1,35
Garage Mq 36 – Comp.4Tariffa	36	1,592174	–		57,32
Addizionale provinciale	57,32			5,00	2,87
Arrotondamento					–0,48
TOTALE Euro					427 €

Una differenza notevole, nel nostro esempio pari a **+88,3%**, che crescerebbe all'aumentare del numero delle pertinenze. Un'applicazione scorretta prontamente segnalata dalle opposizioni e discussa nel Consiglio comunale del 28 dicembre 2020, che verrà affrontata e risolta dagli Uffici preposti nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

Applicando ora al nostro esempio il metodo a parametri variabili, tenendo conto di un nucleo di 4 persone e delle tariffe TARI 2019, avremo il seguente prospetto in bolletta:

- parte fissa: **1,23** (valore unitario da moltiplicare per la superficie imponibile);
- parte variabile: **1,68** (valore unitario da moltiplicare per la superficie imponibile);
- formula: **(parte fissa + parte variabile) · superficie imponibile.**

Tabella 4: Metodo alternativo TARI “**corretto**” Comune di Vicovaro (2014–2019).

Descrizione tipo di utenza	Quantità (m ²)	T _{fix} (€)	T _{var} (€)	% _{app}	Totale
Abitazione Mq 90 – Comp.4Tariffa	90	1,23	1,68		261,90
Addizionale provinciale	261,90			5,00	13,10
Cantina Mq 17 – Comp.4Tariffa	17	1,23	1,68		49,47
Addizionale provinciale	27,07			5,00	2,47
Garage Mq 36 – Comp.4Tariffa	36	1,23	1,68		104,76
Addizionale provinciale	57,32			5,00	5,24
Arrotondamento					+0,06
TOTALE Euro					437 €

Un risultato in linea con l'applicazione corretta del metodo normalizzato. Come riportato nelle osservazioni che ho sottoposto al Consiglio il 30 ottobre 2020,⁶ in fase di approvazione delle nuove tariffe, infatti, con il nuovo sistema di calcolo le variazioni non sarebbero state solo in aumento, ma avrebbero previsto anche variazioni in diminuzione (come si evince dal grafico allegato alle osservazioni).

Se per il metodo normalizzato la determinazione della parte variabile, come il resto, è stabilita in modo preciso dalla norma,⁷ **così non è** per il metodo a parametri variabili. Infatti il comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 non prevede alcuna specificità per la determinazione della tariffa, se non il principio generale "chi inquina paga" e che la stessa:

“ può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti **per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune **moltiplicando** il costo del servizio **per unità di superficie imponibile accertata**, previsto per l'anno successivo, per **uno o più coefficienti** di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. ”

Art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013.

Adottando il metodo alternativo previsto dal **comma 652**, pertanto, il Comune non ha alcun obbligo di seguire le specificità introdotte dal D.P.R. n. 158/1999 e può determinare i criteri di calcolo della tariffa come meglio crede, purché rispettosi dei principi innanzi richiamati.

L'aspetto cruciale dell'applicazione del comma 652, come sopra richiamato, è l'obbligo da parte dell'Ente comunale di esplicitare in fase di approvazione delle tariffe **le ragioni tecniche idonee a giustificare i coefficienti adottati**. Criticità evidenziata dal sottoscritto il 7 maggio 2020.

Le possibilità concesse dal comma 652 ai Comuni sono state ribadite anche dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione istituita nel 2006 dall'ANCI:⁸

“ Come noto i Comuni - in forza dell'art. 1, **comma 652**, della legge 147/2013 - hanno la facoltà di applicare la TARI **senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa**, replicando il sistema già vigente per la soppressa TARSU, di cui al d.lgs. 507/1993. ”

Pag. 9, lettera e).

III. Il computo corretto della superficie imponibile ai fini TARI.

Chiarito che le criticità circa l'errata applicazione della parte variabile TARI in riferimento agli anni precedenti al 2020, così come descritta sulle Vostre pagine social nonché su quella del cittadino F.S.F.,⁹ **non sussistono e pertanto non possono essere usate come base per un ricorso contro l'Ente comunale**, andiamo ad analizzare una criticità piuttosto rilevante in merito al computo corretto della superficie imponibile dell'utenza domestica ai fini TARI, della quale ho già messo al corrente il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Vicovaro il 5 gennaio u.s.

⁶OSSERVAZIONI alla Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale 22 ottobre 2020, n. 61 (Prot. n. 8159 del 09.11.2020).

⁷ALLEGATO 1, punto 4.2, al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

⁸NOTA della Fondazione ANCI IFEL del 31.05.2020 a commento alla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020.

⁹F.S.F.: <https://bit.ly/39i8xrV>; Vicovaro Civica: <https://bit.ly/39mBFOq>; Vicovaro 2.0: <https://bit.ly/2XvK44>, <https://bit.ly/3sbb1Rf>.

Il vigente Regolamento TARI del Comune di Vicovaro¹⁰ riporta:

“ La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza **le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.** ”

Articolo 16, comma 1.

Mentre la superficie imponibile ai fini TARI, in applicazione dell'art. 1, comma 646, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene così definita:

“ Fermo restando quanto prevede il comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie accertata assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'**ottanta per cento della superficie catastale.** ”

Articolo 11, comma 1.

Tuttavia, il conteggio della superficie dell'utenza domestica ai fini TARI, così come riportato nel dettaglio degli avvisi di pagamento, non appare conforme a quanto previsto dalla norma; infatti la superficie dell'utenza non dovrebbe essere riportata suddivisa tra abitazione principale e sue pertinenze, bensì in singolo valore pari all'80% della superficie catastale dell'immobile calcolata secondo i criteri stabiliti dall'Allegato C del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, che sancisce:

“ 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:

- a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
 - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
 - del 25 per cento qualora non comunicanti;
- c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
 - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
 - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
- d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a).

“ Criteri per il gruppo “R” - Abitazioni di tipo privato.

Il calcolo apparentemente corretto (da qui le virgolette), di cui alle Tabelle 3 e 4, in realtà non rispetta i criteri stabiliti dalla norma per il computo della superficie assoggettabile ai fini TARI.

¹⁰REGOLAMENTO TARI del Comune di Vicovaro (D.C.C. 29 aprile 2014, n. 12 e D.C.C. 2 marzo 2017, n. 12).

Tale errore sussiste nel momento in cui le pertinenze sono indicate separatamente sulla visura catastale, in quanto aventi diversa categoria e planimetria separata. Tuttavia, essendo pertinenze dell'unità principale, nel computo ai fini TARI esse devono essere incluse nella superficie totale. Applicando i criteri all'esempio in questione, infatti, la superficie catastale totale dell'immobile equivarrebbe a 137 m², dei quali l'80% è computabile ai fini TARI, ovvero 110 m² (Tabella 5). Il calcolo dell'importo corretto per la TARI dunque può essere rappresentato, per entrambi i sistemi di calcolo (metodo normalizzato e parametri variabili), come nelle Tabelle 6 e 7, da cui si evince che l'Ufficio competente ha sovrastimato le pertinenze delle utenze domestiche, scorporandole dalla superficie catastale dell'immobile in contrasto con la norma, generando un aumento dell'importo finale dovuto all'applicazione della tariffa su una superficie maggiore di quella dovuta (143 m² anziché 110 m²), proporzionale al numero delle pertinenze.

Tabella 5: Calcolo della superficie catastale **totale** ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Descrizione tipo di superficie	Quantità (m ²)	% _{app}	S _{TARI} (m ²)
Abitazione principale (superficie lorda incluse le mura)	100	100,00	100
Cantina pertinenziale non comunicante	20	25,00	5
Garage pertinenziale comunicante	40	50,00	20
Balconi pertinenziali comunicanti	20	30,00	6
Terrazza a livello pertinenziale non comunicante	25	15,00	4
Terrazza a livello pertinenziale non comunicante	35	5,00	2
Superficie catastale totale dell'immobile			137
Superficie catastale computabile ai fini TARI	137	80,00	110

Tabella 6: Calcolo TARI con la superficie catastale corretta (metodo normalizzato).

Descrizione tipo di utenza	Quantità (m ²)	T _{fix} (€)	T _{var} (€)	% _{app}	Totale
Utenza domestica Mq 110 – Comp.4Tariffa	110	1,592174	179,434761		354,57
Addizionale provinciale	354,57			5,00	17,73
Arrotondamento					-0,30
TOTALE Euro					372 €

Tabella 7: Calcolo TARI con la superficie catastale corretta (parametri variabili).

Descrizione tipo di utenza	Quantità (m ²)	T _{fix} (€)	T _{var} (€)	% _{app}	Totale
Utenza domestica Mq 110 – Comp.4Tariffa	110	1,23	1,68		320,10
Addizionale provinciale	320,10			5,00	16,00
Arrotondamento					-0,10
TOTALE Euro					336 €

In questo caso la differenza tra i due sistemi è più marcata, in quanto la superficie imponibile considerata è minore, in linea con quanto descritto nel grafico allegato alle osservazioni innanzi richiamate. Al fine di semplificare il computo, l'Ufficio competente può utilizzare il dato della superficie catastale totale dell'utenza principale, sommare le superfici **ponderate** delle relative pertinenze, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 138/1998, e considerare l'80% della somma. La criticità evidenziata è stata rilevata, naturalmente, su un numero limitato di utenze e l'analisi andrebbe allargata sull'intero database delle utenze domestiche del Comune di Vicovaro.

È bene tenere a mente, comunque, che qualora il computo della superficie imponibile si rivelasse scorretto sull'intero ruolo, e quindi un errore sistemico, esso andrebbe a ricadere su tutti gli importi generati dal ruolo stesso. Pertanto, dal momento che la Legge impone all'Ente di coprire l'intero costo del servizio, se non viene ricalcolato l'intero ruolo con i parametri corretti, non è possibile stabilire le differenze esatte tra quanto è stato chiesto ai cittadini e quanto invece avrebbe dovuto essere chiesto.

Per quanto concerne il ruolo TARI 2020, il Comune può anche procedere al ricalcolo delle utenze gravate dall'errore e riportare l'ammancio, generato dai rimborsi e dall'errata previsione, al ruolo successivo. Per quanto concerne gli anni precedenti invece, per poter quantificare la differenza con il computo corretto della superficie imponibile, l'Ufficio competente dovrebbe conoscere i criteri di calcolo dei ruoli emessi dal 2014 al 2019, che per stessa ammissione del Responsabile finanziario del Comune non sono ancora stati compresi!¹¹

“ La seconda criticità rilevata riguarda le tariffe deliberate a maggio sulla falsariga di quelle del 2019, infatti **l'analisi effettuata non è riuscita ad individuare i criteri con cui queste sono state definite**, rendendo dunque complicato giustificare la loro rispondenza a quanto previsto dalla normativa adottata, ovvero il **comma 652** dell'art. 1 L. 147/13, richiamato anche dal comma 2 dell'art. 13 del Regolamento TARI vigente. ”

Pag. 3, cpv. III.

L'Amministrazione, di concerto con gli Uffici competenti, dovrebbe *in primis* colmare la carenza di istruttoria inerente al calcolo del ruolo TARI, praticamente il medesimo, dal 2014 al 2019. Successivamente computare i ruoli corretti quantomeno in riferimento al quinquennio trascorso dal 2016 al 2020. In conclusione, ad oggi, le criticità che sono emerse in relazione ai due metodi di calcolo della tariffa TARI possono essere così riassunti.

Metodo a Parametri Variabili (2014–2019) ex art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013:

- errato computo della superficie imponibile ai fini TARI;
- carenza di istruttoria circa i criteri di calcolo dei coefficienti adottati;
- violazione del principio “chi inquina paga” azzerando l'incidenza degli occupanti.

Metodo Normalizzato (2020) ex art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013:

- errato computo della superficie imponibile ai fini TARI;
- applicazione scorretta della parte variabile della tariffa (in via di risoluzione).

¹¹ RELAZIONE del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Prot. n. 7816 del 21.10.2020).

Sulla base di quanto emerso dalle ricerche finora effettuate sui vecchi ruoli TARI, il metodo alternativo utilizzato dal Comune di Vicovaro corrisponde perfettamente al summenzionato “metodo a parametri variabili” elaborato dalla “Delfino & Partners S.p.A.”¹² e sperimentato in molti Comuni d’Italia a partire dal 2014.

Gli Uffici competenti dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare i criteri utilizzati per i ruoli degli anni precedenti sulla base di tale metodo. Ciò consentirebbe ai cittadini di conoscere quanto eventualmente versato in eccesso negli anni precedenti.

In virtù di quanto sin qui esposto, nonché della seguente appendice, rivolgo un invito agli altri due gruppi di Minoranza affinché ritirino le loro esortazioni alla cittadinanza in merito alla presentazione di un’istanza di autotutela, in riferimento agli **anni precedenti al 2020**, basata su presupposti errati e che non avrebbe alcun seguito. Sollecitino l’Amministrazione, come ha già fatto il sottoscritto, a rivedere il censimento catastale delle utenze, a colmare la carenza di istruttoria inerente alle annualità precedenti al 2020 e a ricalcolare i ruoli nel modo corretto sulle criticità rilevate. Al fine di mostrare ai cittadini un quadro più trasparente possibile.

Confidando in un responsabile accoglimento si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

Guerrino Crielesi

¹²STUDIO PROFESSIONALE “Delfino & Partners S.p.A.” - P.IVA 01469790990.

APPENDICE: approfondimenti normativi su alcuni argomenti trattati.

A.1 – La superficie imponibile ai fini TARI.

L'art. 1, comma 645, della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, così come integrato dall'art. 2, comma 1, del DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16,¹³ sancisce:

“ Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

”

Art. 1, comma 645, L. n. 147/2013.

Sebbene la prima parte del comma 647, concernente l'attivazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate delle procedure per l'interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria, sia stata attuata,¹⁴ il secondo aspetto qui di seguito integralmente riportato:

“ Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

”

Art. 1, comma 647, L. n. 147/2013.

non è stato ancora attuato in quanto, ad oggi, non è stato ancora emanato il Provvedimento del Direttore dell'AdE previsto al secondo periodo del comma 645, a seguito dell'assenza di una norma attuativa della LEGGE 11 marzo 2014, n. 23 (revisione del Catasto).

Pertanto, ad oggi, vale il primo periodo del comma 645, ovvero la superficie assoggettabile ai fini TARI «è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati». Per superficie calpestabile si intende la cosiddetta “superficie utile netta”, calcolabile secondo i criteri indicati dall'Agenzia delle Entrate,¹⁵ ovvero:

- la superficie si misura al netto delle murature esterne e al netto delle pareti divisorie interne;
- la superficie netta delle pertinenze esclusive accessorie si calcola al 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali, oppure al 25% qualora non comunicanti;

¹³Convertito con modificazioni dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68.

¹⁴AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del Direttore n. 39724 del 29.03.2013.

¹⁵Manuale della Banca Dati Quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (2016) - Allegato 5, Paragrafo 1.1.

- la superficie di balconi, terrazzi e similari si calcola al 30% fino a 25 m² e al 10% per la quota eccedente i 25 m², qualora direttamente comunicanti con i vani principali; al 15% fino a 25 m² e al 5% per la quota eccedente i 25 m², qualora non comunicanti;
- la superficie delle aree scoperte o assimilabili si calcola al 10% fino alla superficie dell'unità immobiliare e al 2% per la quota eccedente tale limite.

Solo in fase di accertamento, come stabilito dal comma 646 della summenzionata Legge, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI «quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138».

A.2 – L'istanza di autotutela e il ricorso al giudice tributario.

Il contribuente ha facoltà, ai sensi della Legge¹⁶ nonché del Regolamento comunale TARI innanzi richiamato, di richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute e di impugnare, se necessario, l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Per quanto concerne l'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento comunale, è sufficiente presentare un'istanza di autotutela direttamente all'Ente comunale. Tale istanza va presentata in carta semplice direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, indicando:

- le proprie generalità e il codice fiscale;
- l'affermazione che è stata ricevuta la richiesta di pagamento TARI e la data di notifica;
- la motivazione per cui si richiede la rettifica o l'annullamento della richiesta stessa;
- la formale richiesta di rettifica o annullamento;
- i documenti che si allegano all'istanza (fotocopia carta di identità e richiesta di pagamento);
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- la data e la sottoscrizione dell'istanza.

L'istanza di autotutela non ha termini di presentazione, ma attenzione, la stessa **non sospende né i termini per il pagamento, né quelli per presentare ricorso alla Commissione.**

Ciò significa che se è stata presentata una richiesta di autotutela, non si è comunque dispensati dall'**obbligo di pagare la tassa entro il termine indicato.** Allo stesso modo, aspetto molto importante, non verranno sospesi i **60 giorni** entro i quali si può fare ricorso alla Commissione contro la richiesta di pagamento: se scadono, **non è più possibile farlo in futuro.**

Va precisato, infatti, che non sussiste alcun dovere dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela: il silenzio non equivale a inadempimento o diniego e pertanto non è contestabile innanzi al giudice.¹⁷ Dal momento che contro il silenzio, quindi, non ci sono mezzi di tutela e non è possibile fare opposizione,¹⁸ è opportuno valutare il ricorso alla Commissione tributaria che deve essere presentato entro un tempo limite di 60 giorni dalla notifica.

Il ricorso alla Commissione, pertanto, non può essere presentato per i ruoli TARI degli anni precedenti, in tal caso ci si affida alla correttezza dell'Amministrazione nel riconoscere l'errore.

¹⁶ARTICOLO 19 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546.

¹⁷CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Civile - Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1972.

¹⁸CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 13 luglio 2017, n. 181 (G.U. n. 29 del 19.07.2017).

Fermo restando il principio di non impugnabilità del diniego di autotutela, alcuni giudici hanno ritenuto che, qualora l'atto contestato non sia ancora divenuto definitivo (ossia non siano ancora trascorsi i 60 giorni per il ricorso alla Commissione), l'eventuale rifiuto all'istanza del contribuente deve essere motivato (questo può valere solo per il ruolo TARI 2020). Questo significa che, tenuto conto che il termine per presentare ricorso contro una richiesta di pagamento è di 60 giorni, in presenza di un'istanza di autotutela del contribuente:

“ *l'Ente impositore ha l'obbligo, non solo morale, ma giuridico di emettere il provvedimento conclusivo, positivo o negativo che sia, del predetto procedimento, prima della scadenza del termine concesso al contribuente per proporre ricorso, a nulla rilevando che sia ancora in corso il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento incidentale di autotutela.* ”

CTp di Campobasso, Sentenza n. 195/1/2014 del 16.06.2014.

Se l'Amministrazione non dovesse rispondere all'istanza di autotutela entro i termini previsti per il ricorso, e il contribuente avesse comunque provveduto a presentare il ricorso in Commissione Tributaria, sarebbe condannata a pagare un indennizzo per aver dato luogo a un giudizio che poteva essere evitato. Si tratta di un comportamento dettato da mala fede o colpa grave che dà luogo a una responsabilità aggravata.

Riassumendo, le possibilità legali dei contribuenti vicovaresi nei casi presi in esame, qualora non volessero dare fiducia agli impegni presi dall'Amministrazione, sono:

- **TARI 2020** – Istanza di autotutela e ricorso in Commissione Tributaria (entro 60 giorni);
- **TARI 2016-19** – Istanza di autotutela (non per applicazione parte variabile a pertinenze).

Fermo restando che per importi fino a 50.000 euro, insieme all'atto di ricorso si deve presentare un'istanza di reclamo-mediazione con cui si chiede la revisione dell'atto o una controproposta. Per il ricorso alla Commissione Tributaria, inoltre, la difesa tecnica (avvocato, commercialista, ecc.) è obbligatoria solo per importi superiori a 3.000 euro.

In conclusione, come innanzi evidenziato, sia l'autotutela sia il ricorso in Commissione non sospendono l'obbligo di pagamento, pertanto, dal momento che la Commissione Tributaria potrebbe impiegare molto tempo per fissare l'udienza di trattazione, il contribuente ha il diritto di presentare, contestualmente al ricorso, un'istanza di sospensione dell'atto impugnato.¹⁹

¹⁹ARTICOLO 47 del DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546.